

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2683

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 29 gennaio 1957 (Stampato n. 1811)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 29 gennaio 1957*

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di venti anni previsto dall'articolo 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che viene a scadere il 31 dicembre 1956, in attesa della approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA

ART. 1.

Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle Convenzioni in vigore.

La revisione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anziché per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

ART. 2

Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire 500 ed approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34

ART. 3.

La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, nel primo semestre 1957 sarà portata per lire 120 milioni e per lire 77 milioni rispettivamente in aumento dei capitoli n. 67 e n. 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

All'onere suindicato si farà fronte con pari riduzione del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGGI — CASSIANI — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI,

Visto. *il Guardasigilli* MORO